

Interrogazione n. 614

presentata in data 10 maggio 2018

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

“Mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere architettoniche (P.E.B.A.)”

a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali

Premesso che:

- la Costituzione Italiana all'Art. 16 garantisce il diritto alla mobilità; la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dall'Art. 3 dal principio di eguaglianza, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per poter esercitare molteplici diritti e quindi l'integrazione nell'ambiente sociale;
- la legge 18/2009 ha fatto propria la Convenzione ONU del 2006 riguardante i diritti delle persone con disabilità ha di fatto qualificato il diritto alla mobilità come diritto all'accessibilità;
- fin dall'anno 2006 è stata prevista, all'Art. 32 commi 21 e 22 della legge 41/1986 e art. 24 comma 9 della legge 104/1992, l'adozione da parte dei Comuni di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), quali strumenti di pianificazione ad integrazione di quelli urbanistici, per rendere accessibili gli edifici e gli spazi pubblici che non fossero ancora adeguati alle regole vigenti sull'accessibilità;
- la Regione Marche ha recepito la normativa nazionale in materia, con la legge 52 del 27 aprile 1990 che prescrive una serie di adempimenti tra i quali quelli previsti dall'articolo 5:
 - comma 2: la Giunta regionale provvede a richiedere alle Amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
 - comma 3: la Giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell'articolo 32 della citata legge 41/1986, alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - comma 4: la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici regionali ad uso pubblico;
- il mancato rispetto di queste norme legislative da parte degli enti locali è un grave inadempimento degli obblighi di legge;

Constatato che:

- spesso la libertà di spostamento di anziani, bambini, ed in particolare delle persone che presentano problemi di disabilità, è ostacolata dalla presenza di criticità nel territorio, strade, marciapiedi, parcheggi, fermate mezzi pubblici etc. a causa di numerosissime barriere architettoniche, costringono i cittadini a vivere situazioni di forte disagio,
- pur avendo questo Consiglio affrontato spesso queste problematiche e la stessa Amministrazione ha espresso il proprio assenso e impegno per un lavoro di

miglioramento progressivo dell'accessibilità agli immobili e spazi pubblici, oggi questo lavoro è in forte ritardo rispetto alle aspettative dei soggetti più deboli;

Considerato che:

- molti criteri adottati in passato debbano essere rivisti alla luce delle più recenti normative e soluzioni tecniche, così pure la programmazione delle iniziative necessarie alla correzione progressiva di queste carenze di accessibilità;
- la farmacia ospedaliera di Fermo presenta delle barriere architettoniche e sensoriali che impediscono alle persone con disabilità motoria e sensoriale di poterne usufruire;
- non risulterebbero presenti rampe di accesso o scale o un sollevatore mobile/piattaforma elevatrice per accedere alla Farmacia per le persone in carrozzina, così come non risulta esservi un percorso a mappe tattili per gli utenti non vedenti ;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se la Regione Marche, per quanto riguarda gli edifici di propria competenza (sedi istituzionali, uffici, immobili del servizio sanitario regionale: ospedali, poliambulatori uffici ecc.), ha adottato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) così come prescritto dal comma 4 articolo 5 della Legge Regionale n° 52 del 1990 così come prescritto della legge nazionale n° 41 del 1986;
- 2) se la Regione Marche ha chiesto alle Amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come prescritto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1990, recependo i dettami della legge nazionale n° 41 del 1986;
- 3) quali Amministrazioni non hanno adottato il PEBA e la motivazione del mancato adempimento;
- 4) se nelle Amministrazioni che non hanno adottato il PEBA entro il 27 febbraio 1987, così come prevede il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1990, ai sensi del comma 22 dell'articolo 32 della legge 41/1986, la Regione Marche ha provveduto alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e, nel caso in cui non l'avesse fatto, entro quanto tempo ottempererà a quanto previsto.